



COMUNE DI TORRE LE NOCELLE

PROVINCIA DI AVELLINO

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 DEL 21.06.2021

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 e relative tariffe TARI 2021.

L'anno duemilaventuno addì Ventuno del mese di Giugno alle ore 18:35 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta Pubblica con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Presiede la seduta l'Avv. ANTONIO CARDILLO - SINDACO

Dei consiglieri comunali sono presenti **n.8** e assenti **n. 3** come segue:

N. ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	Cardillo Antonio	X	
2	Petriello Carlo	X	
3	Capobianco Leo	X	
4	Bevilacqua Marco	X	
5	De Cristofaro Evelin	X	
6	De Pasquale Fabio	X	
7	Porciello Antonio Carmine	X	
8	Colella Tolmino	X	
9	Di Iorio Roberto		X
10	De Angelis Ciriaco		X
11	De Roma Giuseppe		X

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il **Segretario Comunale Dott. Armando Orciuoli**.

Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

Il Sindaco – Presidente dà lettura dell' oggetto in trattazione.

Nessun consigliere chiede di intervenire in merito all'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- L'art. 1, comma da 639 a 703 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), che ha introdotto a partire dal 1/1/2014, nell'ambito della IUC, la nuova *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relativi alla *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Vista la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR) ed in particolare l'art.6 “procedura di approvazione del Piano che prevede che il Piano economico finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR, sia poi validato “...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...” e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa...” in caso positivo procede all'approvazione;

Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

Dato atto che nel caso del Comune di Torre le Nocelle l'Ente di governo dell'Ambito, istituito ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è Ambito territoriale ottimale di Avellino

Richiamato l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 29 dicembre 2020 per la predisposizione dei piani finanziari relativi al 2021,, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019.

Visto

- l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”*;
- l'art. 3 del decreto legge 30 aprile 2021, n.56 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;
- L' art. 30 comma 5 D.L. 22 marzo 2021, n.41 che, relativamente alle tariffe e ai regolamenti della TARI così recita: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.”*

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, già validato dal competente Ente di governo dell'Ambito, con Determinazione del direttore generale n.29 del 10/05/2021, da cui risulta un costo complessivo di € 122.605,00 di cui € 78.260,00 pari alla componente variabile ed € 44.345,00 pari alla componente fissa;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 122.605,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- il costo presunto, per l'anno 2021 del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 122.605,00 e comprende i costi fissi, pari al 36,17 % dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 63,83 % ;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021. relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Coefficiente di adattamento per superficie Ka	Coefficiente proporzionale di produttività Kb
1	0.75	0.60
2	0.88	1.40
3	1.00	1.80
4	1.08	2.20
5	1.11	2.90
6 o più	1.10	3.40

UTENZE NON DOMESTICHE			
N°	DESCRIZIONE	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.29	2.54
2	Campeggi, distributori carburanti	0.44	3.83
3	Stabilimenti balneari	0.66	5.80
4	Esposizioni, autosaloni	0.34	2.97
5	Alberghi con ristorante	1.01	8.91
6	Alberghi senza ristorante	0.85	7.51
7	Case di cura e riposo	0.89	7.80

8	Uffici, agenzie,	0.90	7.89
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0.44	3.90
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0.94	8.24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.02	8.98
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0.78	6.85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0.91	7.98
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0.41	3.62
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0.67	5.91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.54	48.74
17	Bar, caffè, pasticceria	4.38	38.50
18	Supermercato ,pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0.57	5.00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2.14	18.80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0.34	3.00
21	Discoteche, night club	1.02	8.95

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 ;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Avellino pari al 5 %;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.11 del 9/7/2014;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

ACQUISITI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. lgs. n. 267/00, in allegato alla presente;

Consiglieri presenti n°8 , assenti n. 3 (Consigliere: Di Iorio Roberto, De Angelis Ciriaco e De Roma Giuseppe) votanti n° 8;

Con voti favorevoli n. 8 contrari n. 0 astenuti n.0 espressi mediante alzata di mano e a norma di Regolamento

DELIBERA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, redatto ai sensi della deliberazione ARERA 443/2019, di cui all' Allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale ;
- 3) di fissare per l'anno 2021 nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione:

UTENZE DOMESTICHE		
Numero componenti il nucleo familiare	Quota fissa	Quota variabile
1	0,286874	44,21
2	0,336599	103,16
3	0,382498	132,64
4	0,413098	162,12
5	0,424573	213,70
6 o più	0,420748	250,54

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	DESCRIZIONE	Quota fissa	Quota variabile	Tariffa totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,265585	0,572041	0,837627
2	Campeggi, distributori carburanti	0,402957	0,862566	1,265523
3	Stabilimenti balneari	0,604435	1,306236	1,910672
4	Esposizioni, autosaloni	0,311376	0,668883	0,980259
5	Alberghi con ristorante	0,924969	2,006649	2,931618
6	Alberghi senza ristorante	0,778439	1,691351	2,469790
7	Case di cura e riposo	0,815072	1,756663	2,571734
8	Uffici, agenzie,	0,824230	1,776932	2,601162
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,402957	0,878331	1,281288
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,860862	1,855757	2,716619
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,934127	2,022414	2,956541
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,714332	1,542710	2,257043
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,833388	1,797201	2,630589
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,375482	0,815272	1,190754
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,613593	1,331010	1,944603
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,073592	10,976890	16.050482
17	Bar, caffè, pasticceria	4,011251	8,670707	12,681959
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,522012	1,126066	1,648078

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,959835	4,234008	6,193843
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,311376	0,675640	0,987015
21	Discoteche, night club	0,934127	2,015658	2,949785

- 4) **Di stabilire** che il versamento della TARI dovrà essere effettuato in n. 3 rate con le scadenze di seguito indicate:
- 1°rata - 31 Luglio 2021
 - 2°rata - 30 Settembre 2021
 - 3°rata - 30 Novembre 2021
- 5) **Di stabilire**, altresì, che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in unica soluzione entro il
- 6) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia ;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 8) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) 2021 e relative tariffe TARI 2021.

Parere di regolarità TECNICA espresso dal Responsabile del Servizio :

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

↑FAVOREVOLE

Lì 15/6/2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Avv. Antonio Cardillo**

Parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio:

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Lì 15.06.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Il Sindaco Avv. Antonio Cardillo**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Avv. Antonio Cardillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orcioli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- È divenuta esecutiva il giorno....., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- È stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orcioli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

l'affissione della presente deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ,come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Dalla residenza comunale, li ___/___/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Armando Orcioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li ___/___/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orcioli